Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 165

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 7 luglio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 giugno 1960, n. 621.

Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a duecento posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I candidati forniti della qualifica di ex combattente, invalido di guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli a duecento posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato *B*-3, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici, con decorrenza giuridica pari a quella dei vincitori del concorso stesso, sempre che entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano documentato il possesso di una delle qualifiche suddette.

I candidati non combattenti di cui al predetto concorso, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50, sono assunti nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 giugno 1960, n. 622.

Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Roma nell'anno 1961 del X Congresso internazionale di reumatologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore della Società italiana di reumatologia, sezione italiana della Lega internazionale contro le malattie reumatiche, per l'organizzazione del X Congresso internazionale di reumatologia.

Art. 2.

Alla spesa di lire 30 milioni sarà fatto fronte a carico dello stanziamento previsto nel Fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 giugno 1960, n. 623.

Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'imposta di fabbricazione sulla margarina, non si applicano alla margarina destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolciari.

Art. 2.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rivelatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, nonchè con fecola di patate in quantità non inferiore al 2 per mille.

Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa può essere addizionata con sostanze aromatizzanti.

I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria alimentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 3.

Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina destinata all'industria alimentare non corrispondente ai requisiti di cui all'art. 2, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 4.

E' fatto divieto di destinare la margarina destinata all'industria alimentare ad usi diversi da quelli previsti dall'art. 1. E' fatto altresì divieto ai negozianti al dettaglio di detenere o vendere la margarina destinata alla industria alimentare.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 5.

Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo art. 6.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 6.

Gli involucri contenenti la margarina destinata al consumo diretto di cui al precedente art. 5 debbono essere muniti, a cura del fabbricante, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Detti contrassegni sono forniti dal Ministero delle finanze e debbono essere presi in carico su apposito registro di carico e scarico.

Le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione di detto decreto è consentita la uscita dalla fabbrica di margarina destinata al consumo diretto non munita del contrassegno di Stato.

Art. 7.

Chiunque detiene, vende o pone altrimenti in circolazione margarina destinata al consumo diretto confezionata in involucri privi di contrassegno o muniti di contrassegno già usato o contraffatto è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Chiunque contraffà i contrassegni di Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 8.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Con la stessa pena è punito chiunque rifiuta di esibire il registro di cui al comma precedente.

Chiunque contravviene alle norme contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui all'art. 6 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 9.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

Art. 10.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rivelatore, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centomila a lire un milione.

Art. 11.

Per le violazioni delle norme di carattere fiscale previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 11 giugno 1959, n. 450.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il prodotto di cui al precedente articolo 1 resta sottoposto alla disciplina stabilita dalle norme concernenti la produzione ed il commercio della margarina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — COLOMBO — RUMOR — GONELLA — TAVIANI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 624.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del 1° Circolo didattico di Campobasso delle Scuole elementari « d'Ovidio ».

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del 1° Circolo didattico di Campobasso delle Scuole elementari « d'Ovidio » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. I/102 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il collegamento telefonico Pignataro-Teano (Napoli).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 25 ottobre 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/102 relativo al collegamento telefonico Pignataro-Teano (provincia di Napoli);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il collegamento telefonico Pignataro-Teano (provincia di Napoli);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/102 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente il collegamento telefonico Pignataro-Teano (provincia di Napoli).

Roma, addì 13 maggio 1960

(4010) *Il Ministro*: MAXIA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Assolo (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Assolo (Cagliari) venne incorporata in quella di Senis (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Assolo con quello di Senis;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 872, che ha disposto che il centro di Assolo sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Assolo (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Senis il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

(4020) *Il Ministro*: TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Noragugume (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Noragugume (Nuoro) venne incorporata in quella di Borore (Nuoro) a seguito della fusione del comune di Noragugume con quello di Borore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 dicembre 1945, n. 120, che ha disposto che il centro di Noragugume sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Noragugume (Nuoro).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Borore il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

(4019) *Il Ministro*: TAVIANI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, « Diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 1° luglio 1960, all'art. 1, sesta linea, in luogo di « . . . n. 503 . . . » leggasi « . . . n. 403 . . . ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione veterinaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955.

Il 24 giugno 1960 è stato effettuato in Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 27 febbraio 1960, n. 247, lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione veterinaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955.

(4267)

Concessioni di exequatur

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Kenneth W. Preston, Vice console degli S.U.A. a Genova.

(4311)

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph M. Hardman, Vice console degli S.U.A. a Firenze.

(4312)

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Albert W. Whiting, Vice console degli S.U.A. a Roma.

(4313)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 155, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 690.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4358)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 154, il comune di Casacanditella (Chieti) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.175.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(4359)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 180, il comune di Martina Franca (Taranto) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.275.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4360)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 150, il comune di Ururi (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.218.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Francesco Albano, nato a Bracigliano (Salerno) il 5 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli il 2 dicembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(4141)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Giuseppe Rossi, nato a Castelforte (Latina) il 24 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma il 28 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4142)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1960, registro n. 40, foglio n. 27, il ricorso straordinario al Capo dello Stato avanzato dal dott. Carlo Corsonello, avverso l'operato della Commissione giudicatrice degli esami di libera docenza in diritto penale, della sessione dell'anno 1955, è dichiarato inammissibile per la parte relativa ai motivi primo, secondo e quarto ed è respinto nel merito per la parte relativa al terzo, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 3 dicembre 1959.

(4140)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso)

Con decreto ministeriale 27 giugno 1960, n. 1474, è approvata la variante al piano di ricostruzione di Isernia, relativa alla soppressione della traversa già prevista tra via Marcello e la strada statale n. 85 e la conseguente sistemazione del collegamento tra la Chiesa San Pietro Celestino e la costruenda canonica, vistata in un elaborato in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Isernia che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1951, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(4265)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8587 del 20 giugno 1960, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1960, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona, affidata al dott. Nicola Schirinzi.

(4101)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1960, registro n. 34, foglio n. 136, è stato dichiarato irrecivibile, perchè proposto fuori termini, il ricorso straordinario, prodotto dal dott. Rosario Scopelliti avverso la delibera n. 58, in data 27 giugno 1955, della Giunta comunale di Campo Calabro e contro l'ingiunzione, in data 11 gennaio 1956, fatta dal sindaco di detto Comune.

(4277)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori della Società cooperativa agricola « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera (A.C.A.P.) », con sede in Siena, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1960, è stata disposta la revoca degli amministratori della Società cooperativa agricola « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera (A.C.A.P.) », con sede in Siena, costituita in data 23 novembre 1949 per notaio dott. Gregorio Tromby, ed è stato nominato un commissario governativo nella persona del dott. Carlo Arisi, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(3929)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Errata-corrige

La nomina a commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana dell'avv. Farnese N. Andrew e quella a cavaliere dei signori: Cardillo Sebastiano, Dell'Utri Michele e Guttadauria Salvatore, pubblicate nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 28 dicembre 1956, debbono considerarsi come non avvenute.

(4338)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'indentificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'intentificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 547-MI, della cessata ditta Zocai Giuseppe, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Torino n. 2.

(4236)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1960, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 396, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 12 novembre 1959 dal dott. Manlio Santini, fisico dell'Istituto centrale del restauro, domiciliato in Roma, via G. Vestri n. 38, avverso il provvedimento definitivo del Ministero del tesoro, con il quale è stato confermato l'operato dell'Ufficio provinciale del tesoro di Roma in ordine al diniego di concessione della quota di aggiunta di famiglia per la moglie, per mancata produzione della prescritta documentazione.

(4161)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 6 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,6050	620,60	620,61	620,60	620,60	619,90	620,60	620,60
$ Can.	632,55	632 —	632,50	632 —	632,10	632,51	632,125	631,10	632,62	632,55
Fr. Sv.	143,75	143,70	143,73	143,715	143,71	143,76	143,725	143,70	143,77	143,70
Kr. D.	90,08	90,05	90,10	90,13	90,10	90,09	90,09	90,10	90,10	90,07
Kr. N.	86,98	86,98	87,02	87,02	87,05	87 —	87,01	87,25	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,31	120,32	120,30	120,315	120,30	120,31	120,325	120 —	120,32	120,30
Fol.	164,60	164,48	164,50	164,47	164,45	164,58	164,47	164,40	164,57	164,60
Fr. B.	12,45	12,455	12,4575	12,457	12,455	12,46	12,45625	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,64	126,655	126,635	126,65	126,66	126,64	126,60	126;65	126,64
Lst.	1742,12	1742,90	1743,10	1742,925	1742,25	1742,15	1742,90	1743,20	1742,25	1743 —
Dm. occ.	148,82	148,82	148,84	148,82	148,81	148,82	148,825	148,70	148,82	148,83
Scell. Austr.	23,93	23,93	23,9350	23,945	23,90	23,93	23,9375	23,90	23,93	23,93

Media dei titoli del 6 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,55
Id. 3,50 % 1902	77,10
Id. 5 % 1935	105,35
Redimibile 3,50 % 1934	97,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936	100,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	632,062
1 Franco svizzero	143,72
1 Corona danese	90,11
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,32
1 Fiorino olandese	164,47
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,637
1 Lira sterlina	1742,912
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	23,941

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Campana (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 509 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in lire 10.303.430 (lire diecimilionitrecentotremilaquattrocentotrenta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 6.905.000 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5824/3728 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
56	19	—	Seminativo	II	0.12.60	13,86	340	4.712
56	20	—	Pascolo cespugliato	II	0.04.40	0,75	395	296
56	23	—	Seminativo	III	0.31.80	27,03	345	9.325
56	32	—	Id	III	0.65.70	55,84	345	19.265
56	33	—	Id.	III	0.81.10	68,94	345	23.784
56	34	—	Pascolo cespugliato	I	0.96.80	28,07	385	10,807
56	35	—	Seminativo	III	4.02.60	342,21	345	118.062
56	36	—	Pascolo	II	1.91.10	40,13	390	15.651
56	38	—	Seminativo	III	0.82.00	69,70	345	24.046
56	43	—	Id.	III	0.33.80	28,73	345	9.912
56	44	—	Id.	III	0.15.00	12,75	345	4.399
56	45	—	Pascolo cespugliato	I	36.31.90	1.053,26	385	405.505
56	53	—	Seminativo	III	0.24.40	20,74	345	7.115
56	54	—	Id	III	0.54.20	46,06	345	15.891
56	55	—	Pascolo cespugliato	III	5.03.80	22,68	405	9.185
56	46	—	Id.	II	0.18.20	3,09	395	1.221
56	47	—	Seminativo	III	1.14.50	97,33	345	33.579
56	48	—	Id.	III	0.89.50	76,08	345	26.248
56	49	—	Seminativo arborato	IV	0.31.60	25,28	425	10.744
56	50	—	Seminativo	III	0.47.20	40,12	345	13.841
56	51	—	Id.	III	0.30.00	25,50	345	8.797
57	29	—	Pascolo cespugliato	II	0.08.20	1,39	395	549
57	30	—	Id.	II	0.08.10	1,38	395	545
57	31	—	Seminativo	II	3.02.70	332,97	340	113.210
57	32	—	Pascolo	II	1.50.90	31,69	390	12.359
57	33	—	Seminativo	II	0.79.00	86,90	340	29.546
57	34	—	Pascolo cespugliato	II	0.67.20	11,42	395	4.511
57	35	—	Id.	II	0.93.40	15,88	395	6.273
57	38	—	Seminativo	II	8.17.90	899,69	340	305.895
57	51	—	Id.	III	1.22.10	103,79	345	35.808
57	36	—	Pascolo cespugliato	I	0.59.90	17,37	385	6.687
57	37	—	Id.	II	0.24.30	4,13	395	1.631
57	39	—	Pascolo	II	0.33.90	7,12	390	2.777
57	52	—	Seminativo	III	0.26.60	22,60	345	7.797
57	40	—	Pascolo cespugliato	I	0.74.10	21,49	385	8.274
57	41	—	Seminativo	III	0.35.70	30,34	345	10.467
57	42	—	Pascolo cespugliato	I	0.01.70	0,49	385	189
57	43	—	Seminativo	II	0.26.00	28,60	340	9.724
57	44	—	Pascolo cespugliato	I	1.45.30	42,14	385	16.224
57	45	—	Seminativo	II	15.39.70	1.693,67	340	575.848
57	46	—	Pascolo cespugliato	I	0.13.20	3,83	385	1.475
57	47	—	Seminativo	III	0.71.90	61,12	345	21.086
57	48	—	Pascolo	II	5.64.60	118,55	390	46.234
57	49	—	Seminativo	II	5.50.50	605,55	340	205.887
57	50	—	Pascolo cespugliato	II	0.06.90	1,18	395	466
58	1	—	Pascolo	II	0.30.80	6,47	390	2.523
58	2	—	Incolto produttivo	Unica	0.12.60	0,50	410	205
58	3	—	Pascolo	II	3.63.20	76,27	390	29.745
58	4	—	Pascolo cespugliato	II	0.61.70	10,49	395	4.144
58	5	—	Seminativo	III	6.98.60	593,81	345	204.864
58	6	—	Pascolo cespugliato	II	0.01.00	0,17	395	67
58	7	—	Seminativo	IV	0.75.30	41,41	350	14.493
58	8	—	Id.	IV	1.52.30	83,76	350	29.316

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
58	9	—	Pascolo cespugliato	II	0.29.00	4,93	395	1.947
58	10	—	Seminativo	IV	1.38.90	76,40	350	26.740
58	11	—	Id.	III	0.77.60	65,96	345	22.756
58	12	—	Pascolo cespugliato	II	0.05.80	0,99	395	391
58	13	—	Id.	II	0.08.30	1,40	395	553
58	14	—	Id.	II	0.15.10	2,57	395	1.015
58	15	—	Id.	II	0.13.80	2,35	395	928
58	16	—	Pascolo	II	0.11.70	2,46	390	959
58	17	—	Id.	II	1.45.10	30,47	390	11.883
58	18	—	Seminativo	II	2.95.60	325,16	340	110.554
58	32	—	Id.	II	0.08.90	9.79	340	3.329
58	19	—	Pascolo	II	0.74.00	15,54	390	6.061
58	37	—	Seminativo	II	0.39.80	43,78	340	14.885
58	20	—	Id.	IV	0.45.80	25,19	350	8.816
58	21	—	Pascolo cespugliato	II	0.28.60	4,86	395	1.920
58	22	—	Seminativo	III	0.28.90	24,57	345	8.477
58	23	—	Seminativo	III	4.38.30	372,55	345	128.530
58	24	—	Pascolo cespugliato	II	0.01.90	0,32	395	126
58	25	—	Id.	II	0.08.10	1,38	395	545
58	26	—	Seminativo	II	0.67.30	74,03	340	25.170
58	27	—	Pascolo cespugliato	III	1.48.60	6,69	405	2.709
58	28	—	Id.	I	59.09.50	1.713,75	385	659.794
58	29	—	Seminativo	III	3.18.70	270,89	345	93.457
58	30	—	Id.	III	0.99.40	84,49	345	29.149
58	31	—	Pascolo cespugliato	II	0.20.20	3,43	395	1.355
58	33	—	Seminativo	III	2.93.70	249,64	345	86:126
58	34	—	Pascolo	II	0.16.70	3,51	390	1.369
58	35	—	Id.	II	6.46.20	135,70	390	52,923
58	38	—	Id.	II	0.15.20	3,27	390	1.275
58	36	—	Seminativo	III	0.48.20	40,98	345	14,138
69	2	—	Id.	III	0.03.40	2,89	345	997
70	1	—	Id.	III	1.25.00	106,25	345	36.656
70	2	—	Id.	III	0.52.90	44,97	345	15.515
70	7	—	Pascolo cespugliato	II	39.73.70	675,53	395	266.834
70	15	—	Id.	II	16.41.00	278,96	395	110.189
70	18	—	Incolto produttivo	Unica	0.77.70	3,11	410	1.275
70	4	—	Pascolo cespugliato	II	0.26.50	4,50	395	1.777
70	5	—	Pascolo	II	0.05.50	1,15	390	448
70	6	—	Seminativo	III	12.33.50	1.048,48	345	361.726
70	13	—	Pascolo cespugliato	III	8.57.90	38,61	405	15.637
70	9		Pascolo arborato	I	1.95.50	136,85	355	48.582
70	10	—	Fabbricato rurale	—	0.00.48	—	—	—
70	11	—	Seminativo	III	2.07.10	176,03	345	60.730
70	21	—	Pascolo	II	1.14.40	24,02	390	9.368
71	51	—	Seminativo	III	0.35.90	30,52	345	10.529
71	53	—	Id.	III	0.76.90	65,37	345	22.553
71	58	—	Pascolo cespugliato	II	1.33.30	22,66	395	8.951
71	59	—	Seminativo	III	0.40.90	34,77	345	11.996
71	60	—	Id.	IV	0.69.70	38,33	350	13.415
71	61	—	Pascolo cespugliato	II	25.32.00	430,44	395	170.024
71	62	—	Id.	II	0.38.20	6,49	395	2.564
71	63	—	Seminativo	III	8.27.50	703,38	345	242.666
71	64	—	Pascolo cespugliato	II	0.29.00	4,93	395	1.947
71	65	—	Id.	II	0.11.00	1,87	395	739
71	66	—	Id.	II	2.55.60	43,45	395	17.163
71	67	—	Seminativo	III	2.29.40	194,99	345	67.272
71	68	—	Id.	III	4.26.00	362,10	345	124.924
71	69	—	Pascolo	II	2.62.20	55,06	390	21.473
71	70	—	Seminativo	III	15.53.60	1.320,56	345	455.593
71	71	—	Pascolo cespugliato	II	3.07.80	52,33	395	20.670
71	77	—	Id.	II	3.03.50	51,60	395	20.382
71	78	—	Pascolo	II	1.26.70	26,60	390	10.374
71	79	—	Id.	II	0.49.00	10,29	390	4.013
71	80	—	Pascolo cespugliato	II	0.57.80	9,80	395	3.871
71	72	—	Id.	II	0.70.00	11,90	395	4.700
72	1	—	Seminativo	III	6.98.60	593.81	345	204.864
72	7	—	Pascolo cespugliato	II	8.81.20	149,80	395	59.171
72	2	—	Seminativo	III	4.64.20	394,57	345	136.127
72	8	—	Pascolo cespugliato	II	0.60.60	10,30	395	4.063
72	3	—	Pascolo	II	0.45.00	9,45	390	3.685
72	4	—	Pascolo cespugliato	II	2.23.60	38,01	395	15.014
72	5	—	Pascolo	II	0.84.90	17.83	390	6.954

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
72	6	—	Seminativo	III	19.97.20	1.697,62	345	585.679
72	9	—	Pascolo	II	6.11.30	128,37	390	50.064
72	11	—	Pascolo cespugliato	III	27.41.30	123,35	405	49.957
72	12	—	Seminativo	IV	1.29.40	71,17	350	24.909
72	13	—	Id.	III	1.98.20	168,46	345	58.119
72	14	—	Pascolo cespugliato	II	2.01.70	34,30	395	13,548
72	10	—	Seminativo	III	0.33.10	28,14	345	9.708
73	1	—	Id.	II	2.88.90	317;79	340	108,049
73	2	—	Id.	III	0.22.30	18,95	345	6.538
73	3	—	Id.	III	0.39.80	33,83	345	11.671
73	4	—	Id.	II	4.20.10	462,11	340	157.117
73	5	—	Pascolo cespugliato	II	39.75.60	675,85	395	266.961
73	9	—	Seminativo	II	41.74.20	4.591,62	340	1.561.151
73	14	—	Id.	III	1.98.90	169,07	345	8.329
73	15	—	Pascolo cespugliato	II	1.33.50	22,71	395	8.979
73	6	—	Seminativo	II	2.65.60	292,16	340	99.334
73	7	—	Id.	III	1.70.00	144,50	345	49.852
73	8	—	Pascolo cespugliato	II	0.09.40	1,60	395	632
73	10	—	Id.	II	0.83.10	14,13	395	5.581
73	11	—	Id.	II	0.53.80	9,15	395	3.614
73	12	—	Seminativo	III	4.16.40	363,94	345	125.559
73	13	—	Id.	III	1.57.60	33,96	345	46.216
56	18	—	Bosco ceduo	III	1.39.40	36,24	—	37.641
56	22	—	Id.	III	0.59.60	15,50	—	16.088
56	24	—	Id.	III	0.06.50	1,69	—	1.749
56	25	—	Id.	III	0.01.70	0,44	—	450
56	42	—	Id.	III	0.54.00	14,04	—	14,583
56	56	—	Id.	III	4.91.80	27,87	—	132.805
56	57	—	Id.	III	0.10.50	2,73	—	2.829
70	3	—	Id.	IV	2.50.40	30,05	—	67.618
70	12	—	Id.	IV	1.58.80	19,06	—	42.875
70	19	—	Id.	IV	2.90.90	34,91	—	78.549
70	20	—	Id.	IV	4.75.40	57,04	—	128.381
70	8	—	Id.	IV	3.10.10	37,21	—	83.744
				TOTALI . . .	577.59.58	27.763.49		10.303.430

(3722)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Casabona (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 776 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 33.176.758 (lire trentatremilionicentosettantaseimilasettecentocinquantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 14.745.000 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5825/3729 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
33	38	—	Pascolo cespugliato	II	41.09.60	1.356,17	515	698.423
33	76	—	Pascolo	I	57.08.50	4.281,38	385	1.648.331
33	77	—	Seminativo	III	1.78.40	321,12	335	107.575

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
33	78	—	Seminativo	II	0.89.60	259,84	305	79.251
33	79	—	Id.	II	0.80.10	232,29	305	70.848
33	81	—	Id.	II	1.08.90	315,81	305	96.322
33	44	—	Pascolo	I	2.48.20	186,15	385	71.668
33	51	—	Seminativo	III	1.98.20	356,76	335	119.515
33	72	—	Pascolo cespugliato	II	0.43.10	14,22	515	7.323
33	94	—	Id.	II	1.07.50	35,48	515	18.272
34	53	—	Incolto produttivo	Unica	0.20.50	0,82	520	426
34	71	—	Pascolo	II	7.24.60	355,06	395	140.249
34	72	—	Orto irriguo	I	0.15.50	104,62	370	38.709
34	73	—	Id.	I	0.49.10	331,43	370	122,629
34	74	—	Seminativo	III	1.18.20	212,76	335	71.275
34	98	—	Id.	III	6.71.70	1.209,06	335	405.035
43	1	—	Pascolo cespugliato	I	0.84.80	59,36	450	26.712
43	7	—	Seminativo	III	1.66.60	299,88	335	100.460
43	10	—	Pascolo cespugliato	I	4.54.40	318,08	450	143.136
43	13	—	Seminativo	II	0.50.80	147,32	305	44.933
43	18	—	Id.	III	28.54.30	5.137,74	335	1.721.143
43	20	—	Pascolo cespugliato	I	0.03.10	2,17	450	976
43	22	—	Pascolo	I	0.43.50	32,62	385	12.559
34	93	—	Pascolo cespugliato	II	0.49.50	16,34	515	8.415
34	94	—	Seminativo	III	3.94.70	710,46	335	238.004
34	100	—	Id.	I	0.56.90	221,91	290	64.354
35	55	—	Id.	II	1.50.20	435,58	305	132.852
35	56	—	Id.	III	10.82.80	1.949,04	335	652.928
35	58	—	Id.	I	2.46.90	962,91	290	279.244
35	65	—	Pascolo cespugliato	I	1.18.70	83,09	450	37.390
35	66	—	Seminativo	III	1.54.30	277,74	335	93.043
42	1	—	Pascolo	II	1.34.80	66,05	395	26.090
42	2	—	Pascolo cespugliato	I	2.27.20	159,04	450	71.568
42	4	—	Pascolo	I	6.01.60	451,20	385	173.712
42	5	—	Pascolo cespugliato	I	7.91.30	553,91	450	249.259
42	6	—	Pascolo	I	7.79.30	584,48	385	225.025
42	7	—	Seminativo	III	1.32.80	239,04	335	80.078
42	8	—	Pascolo cespugliato	I	0.35.80	25,06	450	11.277
42	9	—	Fabbricato rurale	—	0.03.20	—	—	—
42	10	—	Seminativo	III	8.02.40	1.444,32	335	483.847
42	23	—	Pascolo	II	0.11.90	5,83	395	2.303
42	24	—	Pascolo cespugliato	II	0.25.20	8,32	515	4.285
42	25	—	Seminativo	IV	36.77.00	4.044,70	355	1.435.868
42	26	—	Pascolo	II	2.24.30	109,91	395	43.414
42	29	—	Id.	I	0.85.50	64,12	385	24.686
42	30	—	Id.	II	0.88.00	43,12	395	17.032
42	45	—	Incolto produttivo	Unica	2.19.60	8,78	520	4.566
42	53	—	Pascolo	II	0.40.50	19,85	395	7:841
42	59	—	Seminativo	II	7.91.70	2.295,93	305	700.259
42	60	—	Id.	I	11.77.60	4.592,64	290	1.331.866
42	61	—	Id.	IV	0.65.30	71,83	355	25.500
42	62	—	Id.	I	3.99.30	1.557,27	290	451.608
43	3	—	Pascolo cespugliato	I	0.58.60	41,02	450	18.459
43	11	—	Seminativo	III	12.55.40	2.259,72	335	757.006
43	12	—	Id.	III	0.21.20	38.16	335	12.784
43	16	—	Id.	III	0.00.39	0,70	335	234
43	19	—	Id.	IV	0.74.10	81,51	355	28.936
43	28	—	Pascolo cespugliato	I	0.52.90	37,03	450	16.663
52	1	—	Seminativo	III	1.26.30	227,34	335	76.159
52	3	—	Id.	III	1.03.20	185,76	335	62.230
52	4	—	Pascolo cespugliato	II	0.05.70	1,88	515	968
52	9	—	Seminativo	III	4.60.40	828,72	335	277.621
52	13	—	Id.	I	15.90.30	6.202,17	290	1.798.629
52	14	—	Pascolo cespugliato	I	1.45.00	101,60	450	45.720
52	15	—	Seminativo	III	0.58.50	105,30	335	35.275
52	27	—	Pascolo	II	0.08.30	4,07	395	1.608
52	29	—	Id.	II	0.85.70	41,99	395	16.586
52	30	—	Id.	II	0.12.60	6,17	395	2.437
52	69	—	Pascolo cespugliato	I	2.43.60	170,52	450	76.734
52	73	—	Seminativo	IV	16.66.80	1.833,48	355	650.885
42	54	—	Pascolo	II	0.43.30	21,22	395	8.382
42	55	—	Seminativo	II	0.75.30	218,37	305	66.603

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
42	56	—	Pascolo	II	0.93.20	45,67	395	18.040
42	11	—	Seminativo	II	3.49.40	1.013,26	305	309.044
42	13	—	Id.	II	2.67.60	776,04	305	236.692
42	14	—	Id.	II	7.43.50	2.156,15	305	657.626
42	16	—	Pascolo	II	6.73.30	329,92	395	130.318
42	17	—	Id.	II	0.58.80	28,81	395	11.380
42	18	—	Id.	II	0.05.40	2,64	395	1.043
42	27	—	Pascolo cespugliato	I	1.17.20	82,04	450	36.918
42	58	—	Seminativo	I	0.07.60	29,64	290	8.596
42	63	—	Id.	II	2.78.60	807,94	305	246.422
42	64	—	Pascolo cespugliato	II	1.71.60	56,63	515	29.164
42	12	—	Id.	I	0.59.50	41,65	450	18.742
44	5	—	Seminativo	I	4.99.80	1.949,22	290	565.274
44	6	—	Id.	III	66.56.70	11.982,06	335	4.013.990
44	7	—	Pascolo cespugliato	I	4.65.80	326,06	450	146.727
44	10	—	Seminativo	II	0.41.40	120,06	305	36.618
44	11	—	Id.	I	0.12.80	49.92	290	14.477
44	13	—	Id.	III	1.37.40	247,32	335	82.852
44	15	—	Pascolo	I	2.34.80	176,10	385	67.798
52	5	—	Id.	I	1.46.60	109,95	385	42.331
52	10	—	Id.	I	1.03.80	77.85	385	29.972
52	11	—	Fabbricato rurale	—	0.02.40	—	—	—
52	17	—	Pascolo cespugliato	II	0.15.00	4,95	515	2.549
52	18	—	Seminativo	I	6.61.20	2.578,68	290	747.817
52	65	—	Id.	I	0.13.00	50,70	290	14.703
52	66	—	Id.	I	0.11.60	45,24	290	13.120
51	39	—	Id.	III	17.81.50	3.206,70	335	1.074.244
52	12	—	Pascolo cespugliato	I	0.76.80	53,76	450	24.192
52	19	—	Seminativo	I	10.27.30	4.006,47	290	1.161.876
52	20	—	Pascolo	I	7.76.70	582,52	385	224.270
52	21	—	Seminativo	III	1.95.90	352,62	335	118.128
52	23	—	Id.	III	7.94.80	1.430,64	335	479.264
52	25	—	Id.	II	0.84.60	245,34	305	74.829
52	28	—	Pascolo	I	0.22.80	17.10	385	6.583
52	32	—	Pascolo cespugliato	I	0.56.10	39,27	450	17.671
52	34	—	Pascolo	II	0.24.20	11,86	395	4.685
52	35	—	Id.	II	0.32.70	16,02	395	6.328
52	39	—	Id.	II	3.40.00	166,60	395	65.807
52	67	—	Seminativo	I	9.84.90	3.841,11	290	1.113.922
52	36	—	Pascolo	II	14.03.20	687,57	395	271.590
52	38	—	Seminativo	I	0.13.40	52,26	290	15.155
52	40	—	Pascolo	II	4.97.20	243,63	395	96.234
52	47	—	Id.	II	0.20.50	10,04	395	3.966
52	48	—	Id.	II	0.44.80	21,95	395	8.670
52	49	—	Seminativo	I	17.16.80	6.695,52	290	1.941.701
52	50	—	Pascolo	II	1.76.40	86,43	395	34.140
52	54	—	Id.	II	0.22.20	10,88	395	4.298
52	55	—	Seminativo	I	0.98.60	384,54	290	111.517
52	56	—	Id.	I	4.08.10	1.591,59	290	461.561
52	57	—	Pascolo cespugliato	II	7.82.20	258,13	515	132.937
33	57	—	Id.	II	0.56.80	18,74	515	9.651
33	74	—	Id.	I	1.02.90	72,03	450	32.413
33	75	—	Id.	I	8.81.60	617,12	450	277.704
33	73	—	Id.	II	13.78.70	454,97	515	234.310
43	21	—	Id.	I	0.32.70	22,89	450	10.300
42	3	—	Id.	II	0.26.10	8,61	515	4.434
52	6	—	Id.	I	0.16.50	11,55	450	5.197
52	8	—	Id.	I	3.86.50	270,55	450	121.747
42	15	—	Id.	I	1.03.10	72,17	450	32.476
44	8	—	Id.	I	3.81.00	266,70	450	120.015
44	9	—	Id.	I	2.35.40	164,78	450	74.151
33	82	—	Bosco ceduo	Unica	3.78.60	124,94	—	119.935
51	38	—	Id.	Unica	16.97.30	560,11	—	537.698
52	31	—	Seminativo	I	0.75.10	292,89	290	84.938
				TOTALI . . .	637.47.09	99.038,44		33.176.758

(3723)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castelsilano (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1951, n. 511 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 10 luglio 1951 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 22.388.848 (lire ventiduemilionitrecentottantottomilaottocentoquarantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 17.912.483,20 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5826/3730 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
15	32	—	Seminativo arborato	II	10.28.90	1.131,79	395	447.057
21	2	—	Pascolo arborato	II	4.00.90	164,37	520	85.472
21	3	—	Seminativo arborato	II	12.75.40	1.402,94	395	554.161
21	30	—	Incolto produttivo	Unica	2.37.60	9,50	520	4.940
21	31	—	Seminativo	III	2.11.30	158,48	355	56.260
15	33	—	Seminativo arborato	II	23.29.20	2.562,12	395	1.012.037
21	5	—	Seminativo	II	36.48.80	6.202,96	340	2.109.006
21	6	—	Pascolo	I	0.32.60	13,37	410	5.482
21	8	—	Id.	I	2.91.90	119,68	410	49.069
21	9	—	Seminativo	III	1.78.90	134,17	355	47.630
21	10	—	Pascolo	I	0.12.60	5,16	410	2.116
21	32	—	Seminativo	III	7.90.00	592,50	355	210.337
21	1	—	Incolto produttivo	Unica	0.32.80	1,31	520	681
21	4	—	Seminativo	II	12.89.20	2.191,64	340	745.158
21	11	—	Pascolo	I	3.60.00	147,60	410	60.516
21	12	—	Seminativo	III	2.20.70	165,52	355	58.760
21	13	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.22.30	7,36	515	3.790
21	15	—	Pascolo	I	0.01.30	0,53	410	217
22	1	—	Seminativo	III	7.43.10	557,32	355	197.849
22	2	—	Id.	II	2.60.30	442,51	340	150.453
22	3	—	Pascolo	I	1.04.70	42,93	410	17.601
22	5	—	Seminativo	III	1.34.50	100,87	355	35.809
22	8	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.73.50	90,26	515	46.484
22	9	—	Seminativo	III	12.82.30	961,73	355	341.414
22	11	—	Id.	II	14.51.10	2.466,87	340	838.736
21	18	—	Id.	III	6.48.20	486,15	355	172.583
21	19	—	Id.	III	0.80.20	60,15	355	21.353
21	22	—	Incolto produttivo	Unica	6.35.40	25,42	520	13.218
21	23	—	Seminativo	III	19.38.20	1.453,65	355	516.046
21	35	—	Pascolo cespugliato	Unica	33.06.10	1.091,01	515	561.870
21	36	—	Sterile	—	2.37.80	—	—	—
21	26	—	Pascolo	I	0.15.40	6,31	410	2.587
21	7	—	Id.	I	0.06.20	2,54	410	1.041
21	16	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.26.40	41,71	515	21.481
21	17	—	Pascolo	I	3.80.80	156,13	410	64.013
21	20	—	Fabbricato rurale	—	0.00.48	—	—	—
21	21	—	Seminativo	II	42.59.70	7.241,49	340	2.462.107
21	24	—	Pascolo cespugliato	Unica	24.91.80	822,29	515	423.479
21	25	—	Pascolo	I	4.33.80	177,86	410	72.923
21	27	—	Seminativo	III	1.02.80	77,10	355	27.370
21	28	—	Id.	III	0.99.20	74,40	355	26.412
21	29	—	Pascolo	I	2.69.60	110,54	410	45.321
21	33	—	Seminativo	III	38.09.30	2.856,98	355	1.014.228
21	34	—	Id.	II	37.76.20	6.419,54	340	2.182.644
22	6	—	Id.	III	1.52.00	114,00	355	40.470
22	7	—	Pascolo	I	2.15.00	88,15	410	36.141
22	12	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.69.60	22,97	515	11.830
22	13	—	Pascolo arborato	I	1.67.00	108,55	455	49.390
22	14	—	Seminativo	III	0.15.40	11,55	355	4.100
22	15	—	Pascolo cespugliato	Unica	7.28.80	240,50	515	123.857
22	16	—	Seminativo	III	0.33.60	25,20	355	8.946
22	17	—	Id.	III	1.19.80	89,85	355	31.897
22	18	—	Incolto produttivo	Unica	0.82.60	3,30	520	1.716
22	19	—	Pascolo	I	2.01.70	82,70	410	33.907
22	21	—	Incolto produttivo	Unica	7.03.90	28,18	520	14.654

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
22	22	—	Seminativo	III	4.35.10	326,32	355	115.844
22	23	—	Id.	III	26.08.00	1.956,00	355	694.380
22	24	—	Pascolo	II	1.52.10	38,02	435	16.539
22	25	—	Incolto produttivo	Unica	3.78.20	15,13	520	7.868
22	26	—	Pascolo	I	18.73.50	768,13	410	314.933
22	27	—	Id.	II	14.07.50	351,88	435	153.068
22	28	—	Incolto produttivo	Unica	7.15.10	28,60	520	14.872
22	29	—	Seminativo	III	5.14.90	386,18	355	137.094
22	30	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.29.50	42,73	515	22.006
22	31	—	Seminativo	II	2.17.20	369,24	340	125.542
22	32	—	Id.	II	3.43.40	583,78	340	198.485
22	33	—	Sterile	—	0.26.50	—	—	—
22	34	—	Seminativo	II	24.39.10	4.146,47	340	1.409.800
22	37	—	Id.	III	16.06.40	1.204,80	355	427.704
22	38	—	Pascolo	II	16.45.60	411,40	435	178.959
22	39	—	Seminativo	III	8.27.10	620.33	355	220.217
22	40	—	Pascolo	I	3.09.20	126,77	410	51.976
23	15	—	Pascolo cespugliato	Unica	2.79.20	92,14	515	47.452
23	16	—	Pascolo	I	7.09.90	291.06	410	119.335
23	17	—	Seminativo	III	76.77.80	5.758,35	355	2.044.214
23	18	—	Pascolo arborato	I	6.23.30	405,15	455	184.343
23	57	—	Incolto produttivo	Unica	4.76.70	19,07	520	9.916
24	1	—	Seminativo	II	2.31.70	393,89	340	133.923
24	3	—	Sterile	—	0.07.50	—	—	—
24	5	—	Pascolo cespugliato	Unica	5.90.00	194,70	515	100.270
24	6	—	Seminativo	III	0.14.40	10,80	355	3.834
24	14	—	Pascolo	I	3.05.40	125,22	410	51.340
24	18	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.29.00	42,57	515	21.924
24	21	—	Pascolo	I	0.87.10	35,71	410	14.641
24	26	—	Seminativo	III	0.95.20	71,40	355	25.347
24	31	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.31.40	10,36	515	5.335
24	32	—	Seminativo	I	2.45.10	563,73	320	180.394
24	35	—	Id.	III	0.58.10	43,57	355	15.467
24	49	—	Sterile	—	2.46.80	—	—	—
24	38	—	Pascolo cespugliato	Unica	0.82.60	27,26	515	14.039
24	36	—	Seminativo	III	5.16.50	387,38	355	137.520
21	14	—	Pascolo cespugliato	Unica	1.99.20	65,74	515	33.856
24	2	—	Id.	Unica	0.51.50	17,00	515	8.755
22	4	—	Bosco ceduo	Unica	3.60.20	162,09	—	81.037
				TOTALI . . .	703.67.88	61.684,68		22.388.848

(3724)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificato nominativo

Si notifica che è stata denunziata la perdita del certificato nominativo n. 1094 intestato a: « Parroco pro-tempore della Parrocchia Gesu Maria e Giuseppe di Resuttana Colli - Palermo », rappresentante n. 150 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5,50 % a premi serie speciale « Ferrovie dello Stato », e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescritte, venga rilasciato un nuovo certificato.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, che modifica il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, applicabile ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilascerà il nuovo certificato, qualora in questo termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(4320)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Verona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo del 1° ottobre 1959 in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Verona.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4363)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Ascoli Piceno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Patto collettivo di lavoro del 17 febbraio 1954 per i salariati fissi dell'agricoltura nella provincia di Ascoli Piceno.

2. — Contratto di lavoro del 10 luglio 1958 per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti la motoaratura per conto terzi nella provincia di Ascoli Piceno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4364)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Ascoli Piceno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 30 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per i prestatori d'opera dipendenti da aziende commerciali della provincia di Ascoli Piceno.

2. — Contratto di lavoro del 20 aprile 1955 integrativo al contratto nazionale di lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e di ogni altro esercizio similare nella provincia di Ascoli Piceno.

3. — Accordo aggiuntivo al contratto provinciale di lavoro per il personale dipendente da caffè, bars, bottiglierie, gelaterie e di ogni altro esercizio similare, stipulato il 20 aprile 1955, della provincia di Ascoli Piceno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4365)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato verbale pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di ricognizione del 6 marzo 1958 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini di Rimini e circondario.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4370)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo aziendale del 23 dicembre 1958 per il personale dipendente dalla Società Impresa Elettrica di Riccione (Forlì).

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4371)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 giugno 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di La Spezia contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo di lavoro del 6 agosto 1956 da valere per i dipendenti da aziende esercenti l'industria del picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi, della provincia di La Spezia.

2. — Accordo 7 maggio 1948 per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi, della provincia di La Spezia.

3. — Accordo 28 maggio 1947 riguardante la costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica della provincia di La Spezia.

4. — Accordo del 23 dicembre 1946 per i lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica, a parziale modifica del precedente accordo 13 settembre 1946, della provincia di La Spezia.

5. — Accordo del 13 settembre 1946 per la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti ai lavori disagiati e pesanti della provincia di La Spezia.

6. — Accordo del 13 settembre 1946, integrativo dell'accordo provinciale 8 luglio 1946, per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insolubrità della provincia di La Spezia.

7. — Accordo dell'8 luglio 1946 per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrità, della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4398)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Reggio Calabria, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 3 giugno 1957 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per i lavoratori panettieri della provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4366)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 giugno 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Reggio Calabria, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 17 dicembre 1958 per gli addetti alla raccolta e alla frangitura delle olive - campagna 1958-59 - nella provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4367)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 giugno 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Rovigo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 16 aprile 1959 per i braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo.

2. — Accordo del 16 aprile 1959 aggiuntivo al contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo.

3. — Verbale di accordo del 28 aprile 1953 modificativo delle quote di riparto per braccianti agricoli avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo.

4. — Atto del 20 settembre 1959 di adesione della C.I.S.N.A.L. al contratto collettivo di lavoro del 16 aprile 1959 per braccianti agricoli, avventizi, obbligati, salariati fissi, cointeressati e compartecipanti della provincia di Rovigo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4397)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 giugno 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Salerno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro dell'11 giugno 1959 da valere per gli addetti ai lavori di mietitura per l'anno 1959 nel territorio della provincia di Salerno.

2. — Patto collettivo di lavoro del 27 marzo 1954 da valere per i braccianti agricoli convenzionati della provincia di Salerno.

3. — Contratto collettivo di lavoro del 30 settembre 1959 per i salariati fissi ed ausiliari dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Salerno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4368)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (4 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Salerno, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 14 marzo 1956 integrativo al contratto nazionale di lavoro 4 dicembre 1954 da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici della città di Salerno.

2. — Accordo del 20 marzo 1956 integrativo al contratto nazionale di lavoro 4 dicembre 1954 da valere per i dipendenti degli esercizi cinematografici della città di Salerno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4369)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Trieste, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto salariale del 26 settembre 1954 da valere per i dipendenti da aziende industriali esercenti il picchettaggio, la pulizia e la coloritura delle navi della provincia di Trieste.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4399)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Trieste, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto salariale di lavoro del 28 luglio 1958 per i braccianti che prestano attività per le imprese di spedizione e le agenzie marittime della provincia di Trieste.

2. — Accordo del 30 giugno 1954 da valere per i braccianti occasionali assunti dalle imprese di spedizioni ed agenzie marittime della provincia di Trieste.

3. — Verbale del 30 giugno 1954 aggiuntivo all'accordo di pari data, da valere per i braccianti occasionali delle imprese di spedizioni ed agenzie marittime della provincia di Trieste.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4400)

Avviso di rettifica

Nel comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1960, relativo al Bollettino n. 6 della provincia di Belluno, è stata omessa l'elencazione del seguente accordo, contenuto nel bollettino citato:

« Modifica dell'art. 2 del contratto provinciale integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato il 13 agosto 1957 ».

(4391)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto provinciale n. 903 dell'8 febbraio 1960, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti nel comune di Palermo al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nel comune di Palermo al 30 novembre 1959 di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Giorgianni dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:

Carra dott. Litterio, veterinario provinciale;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Di Mino dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:

Mancuso dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Palermo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del veterinario provinciale di Palermo.

Palermo, addì 20 giugno 1960

Il Veterinario provinciale

(4327)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del mattatoio comunale di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Chieti n. 18750 del 9 maggio 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario capo direttore del mattatoio comunale di Chieti;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dell'Amministrazione comunale di Chieti;

Visti gli articoli 65 e 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, relativa all'istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato, è costituita come segue:

Presidente:

Ruggieri dott. Emidio, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Nicola, veterinario provinciale superiore;

Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Caccavella dott. Antonio, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Pardi Vincenzo, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Chieti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Chieti, addì 20 giugno 1960

(4326) *Il veterinario provinciale*: TRAVAGLINI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1958, indetto con decreto del Prefetto di Viterbo n. 20946 in data 8 luglio 1959;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Fiore Sante	punti	55,064	su 100
2. Salvadori Eufemio	»	54,777	»
3. Remoli Luigi	»	52,676	»
4. Costantini Bruno	»	52,351	»
5. Orlandi Agostino	»	50,726	»
6. Zonghi Luciano	»	50,630	»
7. Bendini Nazzareno	»	49,580	»
8. Nisini Ercole	»	49,385	»
9. Carelli Falisco	»	48,956	»
10. Feliziani Vincenzo	punti	48,657	su 100
11. Liberati Zeno Antonio	»	48,483	»
12. Castro Antonino	»	47,944	»
13. Menghini Giulio	»	47,058	»
14. Franciosini Giorgio	»	46,538	»
15. Crescenzi Oliviero	»	45,938	»
16. Tabegna Renato	»	45,525	»
17. De Capo Massimo	»	45,020	»
18. Gorgeri Armando	»	43,780	»
19. De Carolis Domenico	»	43,500	»
20. Ruffi Antonio	»	43,118	»
21. Perugini Pietro	»	41,239	»
22. Palombo Ugo	»	40,541	»
23. Fantera Valentino	»	39,000	»
24. Pardi Antonio	»	38,474	»
25. Filippelli Sergio	»	36,500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 8 giugno 1960

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 8 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958, indetto con decreto del Prefetto di Viterbo in data 8 luglio 1959, n. 20946;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande degli interessati circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti elencati in ordine di graduatoria sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Fiore dott. Sante: Orte, condotta frazione Orte Scalo;
2) Salvadori dott. Eufemio: Faleria, condotta unica;
3) Remoli dott. Luigi: Veiano, condotta unica;
4) Costantini dott. Bruno: Celleno, condotta unica;
5) Orlandi dott. Agostino: Lubriano, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 9 giugno 1960

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(4031)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.